

Associazione Volontari Città di Siracusa

VERBALE

dell'Assemblea Straordinaria

Addì, sabato 1 febbraio 2020 alle ore 18:15 presso la sede sociale di via Matteo Beneventano del Bosco, 1 – Siracusa, si è riunita in seconda convocazione (essendo la prima andata deserta) l'assemblea straordinaria dell'Associazione Volontari Città di Siracusa (di seguito, per tutto il verbale, semplicemente "AVCS"), per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione bilancio consuntivo 2018;
2. Approvazione nuovo statuto associativo;
3. Elezioni del nuovo consiglio direttivo;
4. Anniversario associazione;
5. Varie ed eventuali.

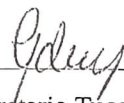
Alle ore 18:20 risultano presenti, di persona o per delega, i seguenti soci:

1. Alfieri Carmelo
2. Gambardella Francesco
3. Gibilisco Luca
4. Maltese Nicolò
5. Sabbio Giuseppe
6. Gambuzza Giovanni
7. Liistro Antonio
8. Ferrara Michele per delega a Liistro
9. Petrilla Giovanni
10. Accolla Concetta per delega a Petrilla
11. Visicale Claudia
12. Pennavaria Rosanna
13. Tuccitto Mirko
14. Castrogiovanni Ivan
15. Caruso Salvo
16. Di Benedetto Daniela

Pertanto risultano presenti, di persona o per delega, 16 (sedici) membri, l'assemblea si dichiara validamente costituita.

Presiede l'assemblea il presidente pro-tempore Gambuzza Giovanni;

Compila il presente verbale il segretario pro-tempore Tuccitto Mirko.



Il presidente Gambuzza apre la seduta alle ore 18:20, e lascia la parola al segretario Tuccitto, che comincia con il punto 1 OdG e subito richiama l'attenzione dell'assemblea sul fatto che il documento riassuntivo del bilancio 2018 è rimasto appeso in bacheca sin da gennaio, e che tutta la documentazione aggiuntiva e le pezze giustificative inerenti il bilancio sono rimaste a disposizione per la visione da parte di tutti i volontari che ne avessero fatto richiesta.

Il segretario chiede quindi se vi sono ulteriori osservazioni che si vorrebbero fare in sede assembleare e, non essendovi rilevata alcuna osservazione, pone ai voti l'approvazione del bilancio.

Alle ore 18:25 l'assemblea approva il bilancio con voto unanime.=====

Quindi alle ore 18:28 si passa al punto 2 OdG: il segretario presenta il nuovo statuto, che è stato compilato in collaborazione con alcuni volontari dell'AVCS e tenendo a mente le nuove normative in materia del c.d. "Terzo Settore", ma anche cercando di operare in maniera che il nuovo statuto fosse non semplicemente un mero documento che contiene informazioni burocratiche e di legge, ma un modo efficiente di sentire l'associazione come parte di ogni volontario.

Tale statuto è rimasto, anche questo, esposto nella bacheca della sede nel corso dei giorni precedenti, per la visione da parte di tutti i soci.

Il segretario richiama l'attenzione al fatto che nel nuovo statuto si è quindi fatto in modo di riscrivere del tutto determinati articoli, e riportare dal vecchio immutate solo le parti burocratiche più generiche.

Dopo lunga ed articolata discussione sul funzionamento di ogni articolo, alcuni volontari (fra cui Rubino, Ferrara, Alfieri e Gambuzza) osservano che, in merito agli art. 6.A (Gestione: consiglio direttivo) e 9.A (Controversie) in considerazione del fatto che al momento il numero di soci attivi risulta esiguo, ma l'associazione in futuro potrebbe annoverare un maggior numero di soci, e quindi richiedere una maggior presenza degli organi di gestione, si propone di approvare lo statuto, ma riportando due specifiche modifiche:

- All'articolo 6.A sostituire "[...] un consiglio direttivo composto da cinque membri eletti [...]" con la locuzione **"[...] un consiglio direttivo composto da un numero dispari di membri, non inferiore a cinque, eletti [...]"**;
- All'articolo 9.A sostituire "[...] tre probiviri; nessuno dei tre probiviri [...]" con la locuzione **"[...] un numero dispari di probiviri non inferiore a tre; nessuno dei probiviri [...]"**;

Il principio sancito, da un lato, è quello che entrambi i collegi dispongano di un numero di membri dispari per evitare la parità nella votazione di delibere o azioni, dall'altro quello di lasciare all'assemblea, quale organo sovrano, in sede di elezione triennale del nuovo consiglio direttivo e collegio probiviri, la possibilità (dietro segnalazione del collegio uscente) di variare tale numero per il triennio, aumentandoli o diminuendoli in base alle eventuali necessità di supporto o la possibilità di ridurre il numero in assenza di un elevato numero di volontari iscritti.

Si mette quindi ai voti la mozione "Desidera l'assemblea approvare il nuovo statuto, così come è stato presentato in bacheca, ma con le due modifiche agli articoli 6.A et 9.A indicati, rendendo il numero di membri collegiali non fissi ma variabili, con un numero (dispari) minimo di cinque consiglieri e tre probiviri, statuto che **sostituisce integralmente** qualsiasi altro statuto precedente"?

Alle ore 19:40 l'assemblea approva con voto unanime.=====

Pertanto a partire da questo momento l'Associazione, giusto quanto stabilito dallo statuto e a seguito delle variazioni introdotte dalla c.d. "Normativa sul Terzo Settore" assume quindi, ai sensi art. 1.A la nuova denominazione "OdV Associazione Volontari Città di Siracusa" ovvero uno qualsiasi dei nomi o delle sigle/abbreviazioni previste dal detto articolo.

Poiché vi è necessità di eleggere nuovo consiglio direttivo, è al prossimo consiglio direttivo che l'assemblea demanda gli adempimenti di legge per la registrazione del nuovo statuto presso gli or-

gani competenti, da effettuarsi comunque nei modi e nei tempi previsti dalle normative vigenti, autorizzando sin da ora anche l'eventuale esborso economico richiesto per diritti di segreteria, imposte di bollo etc.

Alle ore 19:41 quindi si passa al punto 3 OdG: l'assemblea semplicemente richiede di organizzare quanto prima le elezioni per il nuovo consiglio direttivo e collegio probiviri, compito che si assume il segretario in collaborazione con alcuni volontari, promettendo di procedere entro la fine del mese di febbraio 2020.

Alle ore 19:45 si passa quindi al punto 4 OdG, ma l'assemblea su osservazione di vari soci determina che, essendoci necessità di "riprendere le redini" dell'associazione e di ricostruire una fiducia che sembra essersi persa lungo la strada, è il caso di procedere anzitutto all'elezione del nuovo consiglio direttivo, e quindi di lasciare che sia il nuovo direttivo a organizzare le attività e celebrazioni per il 25mo anniversario dell'AVCS. =====

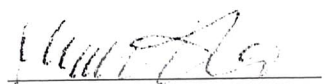
A questo punto alle ore 19:50 si dovrebbe passare al punto 5 OdG, ma tuttavia da un lato non risultano esserci altri argomenti da discutere per il punto Varie ed Eventuali, dall'altra molti soci cercano di appianare delle pesanti divergenze di opinione e la discussione procede senza scopo specifico e non trattando argomenti specifici, finché il presidente alle ore 20:10 dichiara l'assemblea conclusa non essendoci altri punti da discutere. =====

Questo verbale, composto da nr. 3 (tre) pagine dattiloscritte risulta letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente

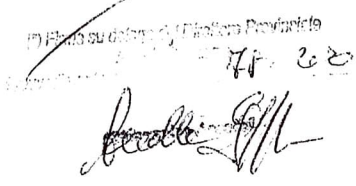
Il segretario





AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI SIDIACUS	
20 MAR. 2020	
Registrazione a Clavatura di	Registrazione
al N. 369	Mod. 29 Serie 3
a richiesta di Associazione redattori ed editori	Indirizzo 8, 20
di retribuzione (senza oneri)	TOTALE €
come da liquidazione a fianco	





OdV Associazione Volontari Città di Siracusa

Statuto

approvato in assemblea straordinaria del 1 febbraio 2020

Art. 1 – Chi siamo

- A. È costituita in Siracusa un'Organizzazione di Volontariato e di Protezione Civile denominata "OdV Associazione Volontari Città di Siracusa", oppure identificata dall'acronimo "AVCS": ai fini dell'identificazione dell'Organizzazione, è possibile utilizzare indifferentemente una delle due o entrambe le denominazioni; l'acronimo può essere utilizzato indifferentemente nella forma di ogni lettera maiuscola puntata ("A.V.C.S."), di ogni lettera maiuscola in sequenza ("AVCS") e/o – dove necessario – come "AVCS OdV", sia con che senza il segno "punto" ad ogni lettera.
- B. L'Organizzazione ha sede in Siracusa; qualora fosse necessario modificare la sede, per la variazione del semplice indirizzo e rimanendo all'interno del Comune di Siracusa, non si richiede alcuna modifica statutaria, bensì la semplice comunicazione agli uffici competenti; qualora tale variazione intendesse spostare il comune della sede, in tal caso si richiede una specifica delibera dell'Assemblea Straordinaria.
- C. L'Organizzazione ha durata illimitata, fatto salvo il caso in cui la normativa preveda delle eventuali limitazioni, a cui l'Organizzazione si adeguerà puntualmente.
- D. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'Organizzazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro Regionale delle OdV. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro Medesimo o equipollente, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi della normativa vigente (es art. 101 del Codice del Terzo settore), attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.
- E. Di seguito in tutto questo statuto, per comodità, ci si riferirà a questa Organizzazione usando semplicemente l'acronimo AVCS.

Art. 2 – Cosa facciamo

- A. L'AVCS ha lo scopo primario di offrire volontariamente e senza scopo di lucro la propria opera nei servizi di Solidarietà e Protezione Civile (es. calamità in genere), collaborando ed interfacciandosi con le forze istituzionali e/o le altre Organizzazioni di Volontariato.
- B. L'AVCS inoltre punta a diffondere la cultura, le tecniche e le c.d. "Buone Pratiche" della sicurezza e della Protezione Civile impartendo nozioni teoriche e pratiche, sia formando i propri soci che aprendosi ad attività informative e formative rivolte alla popolazione.
- C. Per conseguire tali scopi, l'AVCS si occuperà – a titolo esemplificativo e non esaustivo – nello svolgimento prevalentemente di attività (di cui ad esempio all'art. 5 Codice del Terzo Settore e successive modificazioni) quali:
 - 1. Collegamenti e comunicazioni radio;
 - 2. Interventi in caso di incendi d'interfaccia e/o boschivi;
 - 3. Tutela e salvaguardia del patrimonio ecologico e culturale in genere;

4. Intervento e/o supporto sanitario;
 5. Ricerca di persone scomparse/disperse;
 6. Interventi di salvamento di persone in mare o montagna;
 7. Messa in sicurezza di infrastrutture e servizi in occasione di calamità;
 8. In generale tutte quelle attività considerate come di soccorso e/o difesa civile.
- D. L'associazione potrà inoltre esercitare (ad es. a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni) anche le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale:
1. Promozione delle attività in ambito dei nuovi media;
 2. Qualunque altre attività consentita ai sensi della normativa vigente.
- E. Tutte le attività avverranno avvalendosi in modo prevalente, o esclusivo, dei volontari associati.

Art. 3 – Il nostro patrimonio

Il patrimonio dell'AVCS è costituito:

- A. da beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere in qualsiasi momento acquistati dall'AVCS, e sono ad essa intestati.
- B. da fondi economici, necessari al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, originatisi da fonti diverse, quali:
1. quote associative;
 2. contributi pubblici e privati;
 3. donazioni e lasciti testamentari;
 4. rendite patrimoniali;
 5. attività di raccolta fondi;
 6. rimborsi da convenzioni;
 7. ogni altra entrata ammessa ai sensi delle norme vigenti (ad es. art. 6 D.Lgs. 117/2017).
- C. Tutto il patrimonio dell'AVCS, costituito da quanto sopra elencato, risulta dettagliato (i beni nel registro d'Inventario, i fondi nei relativi Registri di Cassa): i registri dei beni risultano depositati presso la sede dell'AVCS e possono essere consultati – a richiesta – da tutti gli associati.
- D. L'AVCS può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- E. In caso di scioglimento dell'AVCS l'intero patrimonio (fatto salvo il saldo di eventuali debiti) sarà donato in beneficenza a un'Organizzazione Sociale scelta dall'Assemblea.

Art. 4 – La nostra fiscalità

- A. L'anno finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.
- B. Alla fine di ogni anno il tesoriere compila il bilancio consuntivo e predispone quello preventivo: entrambi dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro e non oltre il giorno 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del bilancio consuntivo.

Art. 5 – I nostri soci: chi sono, cosa fanno

- A. Il numero dei soci è illimitato ma – in ogni caso – non potrà risultare inferiore al minimo stabilito dalle norme vigenti.
- B. I soci svolgono per loro libera scelta, tramite l'AVCS, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro (neanche indiretti) ed esclusivamente guidati dai fini di solidarietà.
- C. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai soci possono tuttavia essere rimborsate dall'AVCS, nei limiti di quanto previsto dalle norme vigenti (ad es. dall'art. 17 D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117) soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite: solo in casi di limitati ed approvati dall'assemblea si potranno effettuare rimborsi spese di tipo forfetario; tuttavia è facoltà del Tesoriere operare riconoscimenti forfetari e/o in arrotondamento per cifre di particolare esiguità, secondo specifiche predisposte, regolamentate e verificate annualmente dall'assemblea.
- D. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'AVCS.
- E. L'AVCS assicura i propri soci contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'AVCS inoltre si impegna a fornire puntualmente tutte le eventuali ulteriori tutele assicurative e/o legali che possano essere previste nei confronti dei soci dalle normative vigenti.
- F. All'AVCS possono aderire tutte le persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età al momento di presentare la richiesta d'iscrizione, a patto che risultino soddisfatte tutte le condizioni del presente statuto. Chiunque volesse essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

1. dati anagrafici completi (nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, nonché recapito telefonico e/o email);
2. la dichiarazione, firmata, di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dall'assemblea;
3. ricevuta di versamento a mezzo bollettino postale oppure bonifico (o – in generale – in forma tracciabile) della quota associativa indivisibile per l'anno solare in corso. La quota rappresenta una donazione liberare e non è rimborsabile, rivalutabile né trasmissibile.

Il consiglio direttivo si impegna a fornire riscontro positivo o negativo alla richiesta di iscrizione entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla consegna della richiesta d'iscrizione **completa di tutti gli allegati**. Qualora la richiesta venisse rifiutata, il consiglio direttivo comunicherà la decisione all'interessato, che avrà facoltà di presentare ricorso scritto e motivato demandando quindi l'accettazione dell'iscrizione alla prima assemblea utile dei soci.

- G. L'AVCS non discrimina in base a sesso, genere, religione, razza, appartenenza a un gruppo sociale e/o qualsivoglia altra ragione; al contrario **l'AVCS sostiene e condivide il messaggio di uguaglianza e rispetto fra le persone**.
- H. La qualifica di socio si perde per decesso (fatto salvo il caso di cui al punto "I.3" del presente articolo), per dimissioni, per espulsione oppure in caso di scioglimento dell'AVCS. L'espulsione sarà comminata a chiunque, in qualunque modo e/o con qualunque mezzo, arrechi danno morale e/o materiale all'AVCS, ovvero quando non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali e infine quando, a giudizio del Collegio dei Probiviri, l'associato si ritenesse indegno di appartenere all'AVCS stessa, in linea con quanto previsto dall'art. 9 del presente statuto.
- I. È possibile associarsi all'AVCS in tre modalità differenti, che sono: "Socio Ordinario"

(operativo), "Socio Collaboratore" (sostenitore) e "Socio Onorario alla memoria" (postumo):

1. **"Socio Ordinario"** è il cittadino regolarmente iscritto all'AVCS che paga le quote sociali e partecipa attivamente alla vita associativa e alle attività di solidarietà, volontariato, emergenza etc.
 2. **"Socio Collaboratore"** è quel socio che partecipa sporadicamente alla vita associativa e/o si offre con discontinuità a supporto alle altre attività. Qualsiasi Socio Ordinario può richiedere al consiglio direttivo di variare la sua forma di partecipazione a Socio Collaboratore, facendo richiesta scritta con almeno 10 (dieci) giorni lavorativi di anticipo; ugualmente, un Socio Collaboratore può presentare richiesta scritta e motivata per variare la sua forma di partecipazione a Socio Ordinario. Il Socio Collaboratore non è obbligato a versare la quota sociale annuale, tuttavia dal momento in cui risulta essere un Socio Collaboratore, gli sono preclusi il diritto di voto in assemblea e la possibilità di candidarsi alle cariche sociali. Il consiglio direttivo e/o il collegio dei probiviri hanno la facoltà di variare lo stato d'iscrizione di un socio da Ordinario a Collaboratore qualora venisse rilevata una scarsa o assente partecipazione alla vita associativa, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo qualora nel corso dell'anno solare non abbia garantito quantomeno 24 (ventiquattro) presenze attive presso la sede e/o le attività;
 3. **"Socio Onorario alla memoria"** rappresenta una forma simbolica di iscrizione che viene proposta, su iniziativa del Presidente, del consiglio direttivo oppure dell'assemblea a chiunque (già socio AVCS o meno) in vita abbia contribuito in maniera particolare alla diffusione dell'immagine, dell'onore e/o del prestigio dell'AVCS e/o dei suoi soci e sia deceduto. Ottenuta l'autorizzazione da parte degli eredi, il consiglio direttivo (oppure il Presidente, su iniziativa personale e con il limite di una sola volta l'anno, solo per luminosi e pubblici esempi) porta la proposta all'assemblea per la ratifica; non vi è nessun obbligo o dovere verso l'AVCS da parte degli eredi, tuttavia è consentito ai familiari conviventi del Socio Onorario di partecipare alle assemblee, senza diritto di voto (fatto salvo il punto "K" del presente articolo).
- J. I Soci Ordinari in regola con il versamento delle quote annuali hanno diritto di voto in assemblea in merito alla ratifica delle delibere, all'elezione del consiglio direttivo (fatta salva anzianità per il voto in CD) e – in generale – a tutte le azioni di gestione dell'AVCS demandate all'assemblea.
- K. I Soci Collaboratori ed i familiari conviventi dei Soci Onorari alla memoria (*a meno che non siano a loro volta associati come Soci Ordinari*) hanno pieno diritto di partecipazione e di parola all'assemblea, tuttavia non di voto sulle decisioni, ratifiche o elezioni, né è data loro facoltà di candidatura alle cariche sociali o collegiali.
- L. i soci espulsi, dimissionari o gli eredi di quelli deceduti non hanno alcun diritto nei confronti dell'AVCS né sul patrimonio della stessa, restano tuttavia salvi gli obblighi di restituzione di materiali e gli eventuali accordi pregressi indipendenti dalle attività associative.

Art. 6 – La nostra gestione: il Consiglio Direttivo

- A. L'AVCS è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero dispari di membri, non inferiore a cinque, eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. Possono aspirare a tale carica e votare per tali funzioni tutti quei Soci Ordinari che abbiano un'anzianità di appartenenza all'AVCS di almeno due anni.
- B. La carica di consigliere si perde in caso di dimissioni, decesso, espulsione o scioglimento dell'AVCS; altresì si può perdere per assenteismo nella mansione di consigliere, quando ad

esempio il consigliere sia risultato assente ingiustificatamente a tre o più assemblee del Consiglio o attività correlate alla conduzione e/o amministrazione dell'AVCS nel periodo di tre mesi. Si applicano inoltre le normative vigenti, come ad es. l'art. 2382 Cod Civ riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

- C. Qualora il Consiglio dovesse perdere uno dei suoi membri a causa del precedente punto B, potrà provvedere alla sua sostituzione con un altro socio avente i requisiti di accesso al Consiglio stesso e chiedendone poi la convalida alla prima assemblea utile. Tuttavia il decadimento di più di un membro (anche in momenti successivi) comporta la chiusura anticipata del Consiglio Direttivo.
- D. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e non vi sono limiti di mandati.
- E. Tutte le cariche sono gratuite e non danno diritto a compenso alcuno.

Art. 7 – Le funzioni e i compiti gestionali

- A. Il consiglio direttivo nomina, nel proprio seno, un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario.
- B. Il Presidente del consiglio direttivo è il presidente dell'assemblea dei soci, è investito dei più ampi poteri decisionali e rappresenta legalmente l'AVCS sia nei confronti di terzi che in giudizio; cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questi organi nella prima riunione utile. Cura e tiene altresì contatti con le autorità, con persone di rilievo, con altre Organizzazioni di Volontariato e/o associazioni, con la stampa e con quanti altri possano interessare l'AVCS stessa; per tale compito viene coadiuvato dal Vicepresidente o da persona delegata.
- C. Il Vicepresidente, in assenza o per delega del Presidente in carica, ha gli stessi poteri decisionali.
- D. In caso di chiusura del consiglio direttivo, in attesa di nomina del nuovo consiglio i compiti della presidenza rimangono ad interim al presidente uscente (o al vicepresidente dove necessario).
- E. Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri; preferibilmente si riunisce almeno una volta al mese. Per la validità delle deliberazioni occorre l'approvazione della maggioranza dei membri presenti. Le assemblee del Consiglio vengono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- F. Le assemblee del Consiglio Direttivo sono pubbliche e tutti i soci che lo desiderino possono assistere senza bisogno di chiederne autorizzazione, i soci non consiglieri hanno diritto di parola discrezionale ma non di voto; il Consiglio si riserva comunque di allontanare dalla seduta chiunque ne disturbi lo svolgimento.
- G. Tutti i soci saranno informati degli argomenti e relative decisioni delle assemblee del CD per mezzo del verbale, affisso nella bacheca della sede e/o reso disponibile (eventualmente anche in formato elettronico) entro una settimana dalla seduta assembleare, fatti salvi i casi di forza maggiore.
- H. Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria, collabora nel dirimere le controversie tra i soci avvalendosi dei probiviri, ha la responsabilità sulla formazione dei soci; tutela l'immagine, l'onore e il decoro dell'AVCS e dei volontari tutti, occupandosi dove necessario anche della tutela legale dei volontari in servizio.
- I. Il consiglio si preclude di analizzare qualsivoglia controversia rinviandone la trattazione al collegio dei probiviri; spetta infatti ai probiviri procedere a determinare le sanzioni disciplinari e, qualora necessario (a voto unanime del collegio stesso), anche all'espulsione di un socio.

Art 8 – Le nostre assemblee

- A. Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.
- B. I soci sono convocati in assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro il giorno 30 del mese di aprile, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio con ogni mezzo fisico o virtuale disponibile e validamente tracciabile (es. Posta Elettronica Certificata), ovvero anche tramite pubblicazione in bacheca.
- C. L'assemblea deve essere convocata quando se ne ravveda la necessità o quanto meno ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci che siano in regola con le quote associative, oppure per decisione del Consiglio Direttivo.
- D. L'assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'AVCS, sulla nomina dei componenti del consiglio direttivo e del collegio dei probiviri, e su tutto quant'altro ad essa è demandato per legge o per lo statuto (ad es. approvazione dei soci e soci alla memoria etc).
- E. L'assemblea straordinaria delibera in casi eccezionali dove viene richiesta la presenza di tutti, può deliberare inoltre in merito alle variazioni dello statuto e/o regolamenti ed in caso di scioglimento dell'AVCS.
- F. Hanno diritto ad intervenire alle assemblee tutti i soci (ordinari, collaboratori e familiari di quelli alla memoria): l'assemblea ordinaria e straordinaria deliberano con il 50%+1 dei presenti. Si considera legalmente costituita l'assemblea (ordinaria e/o straordinaria) se risultano presenti (di persona o per delega) almeno i $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei soci ordinari con diritto di voto.
- G. Gli associati in assemblea potranno farsi rappresentare esclusivamente da altri associati (anche qualora questi fossero membri del consiglio direttivo o del collegio dei probiviri). Ciascun socio non potrà presentare più di una delega, che potrà essere conferita tramite comunicazione scritta di pugno, ma sarà accettata anche qualora sia stata inviata con strumenti quali email/pec/fax/etc purché siano chiaramente identificabili il socio che sta delegando e l'intenzione di approvare le decisioni, conferendo procura a quello che viene delegato.
- H. Le assemblee sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, dal vicepresidente o da chi ne fa le veci.
- I. Il presidente nomina, se necessario, due scrutatori. Spetta al segretario constatare la regolarità delle deleghe e stabilire chi ha il diritto di votare alle assemblee; il segretario, o un suo sostituto, dovrà inoltre redigere il verbale.
- J. Delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea ordinaria e/o straordinaria si redige processo verbale su apposito registro delle riunioni, firmato dal presidente, dal segretario o dai membri del consiglio direttivo e – dove necessario – da eventuali testimoni. Detto registro deve sempre essere messo a disposizione dei soci.

Art 9 – Le controversie

- A. L'assemblea nomina, insieme ai membri del consiglio direttivo, un numero dispari di probiviri non inferiore a tre; nessuno dei probiviri può avere anche cariche sociali; i probiviri restano in carica per tre anni, assieme ai membri del direttivo.
- B. Qualsiasi socio ordinario con almeno quattro anni di anzianità può concorrere alla carica di probiviro; tutti i soci ordinari possono votare per l'elezione dei probiviri; l'elezione avviene per nomina palese, o a scrutinio segreto su richiesta dell'assemblea.
- C. Compito dei probiviri è quello di dirimere le eventuali controversie tra i soci, tra questi e l'associazione e/o tra i suoi organi.
- D. Qualsiasi socio può richiedere, ufficialmente e per iscritto, l'intervento dei probiviri in una

questione interna. Il consiglio direttivo è invece obbligato a rivolgersi sempre ai probiviri per qualsivoglia questione che riguardi il rapporto fra i soci e il direttivo stesso.

- E. Le eventuali controversie saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei probiviri, che giudicheranno *pro bono et æquo*, senza formalità di procedura e provvederanno a comminare eventuali provvedimenti disciplinari.
- F. Il collegio dei probiviri opera in piena autonomia ed ha il solo compito di comunicare al direttivo o all'assemblea dei soci le decisioni finali sui provvedimenti disciplinari. Tuttavia il collegio relaziona l'avviamento, lo svolgimento e le decisioni finali di ogni procedura.
- G. È facoltà di un socio, che debba essere sottoposto a provvedimento disciplinare, presentare una memoria difensiva scritta, la quale sarà acquisita e rimarrà posta agli atti.
- H. Le decisioni finali in merito a provvedimenti disciplinari del collegio dei probiviri sono irrevocabili: è tuttavia facoltà del socio presentare motivata istanza di opposizione se, e solo se, in un momento successivo all'emissione del provvedimento disciplinare dovessero presentarsi o risultare evidenze tali da comprovare una totale o parziale estraneità del socio nei fatti a lui ascritti.
- I. Qualora un probiviro debba mancare per dimissioni, espulsione o qualsiasi altro motivo, gli altri due probiviri potranno riunirsi in assemblea e nominare un sostituto. Questo potrà avvenire solo una volta durante il mandato triennale e per un singolo membro: la perdita di più di un membro (anche in momenti successivi) comporterà l'immediato decadimento del collegio e una nuova rielezione dei Probiviri, che rimarranno in carica sino alla chiusura del triennio di mandato originale.
- J. I probiviri sono rieleggibili senza alcun limite di mandato, le loro prestazioni sono gratuite e non danno diritto a compenso alcuno.

Art 10 – Disposizioni finali

- A. L'associazione redige un regolamento, funzionale a gestire il comportamento dei soci durante la vita associativa; tale regolamento viene sottoposto a revisione e successiva approvazione ad ogni rinnovo triennale del consiglio direttivo.
- B. Per tutto quanto non contemplato nel presente atto, valgono tutte le vigenti disposizioni di legge (ad es. del D.Lgs 3/07/2017 nr. 177), del codice civile e degli eventuali regolamenti attivi.